



COMUNE DI TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 12 ☎ 078463823 📠 078463246 - P.iva 00162960918

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.
10

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZA RATE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI TARI 2020

L'anno 2020 addì 23 del mese di Settembre alle ore 15.00 nella sala del Teatro Comunale sito in Piazza del Teatro 1 in Tonara.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, alla trattazione del punto all'ordine del giorno risultano presenti:

CONSIGLIERI	Presente
Loche Flavia Giovanna Chiara-Sindaco -	SI
Noli Gian Luigi Mario	SI
Sau Antonina	SI
Succu Stefano	SI
Zedde Vinicio	SI
Pili Antonio	SI
Dessi' Giovanni	NO
Sau Luisanna	SI
Pinna Roberto	SI
Porru Sebastiana	NO
Manganaro Carmelo	SI
Sau Daniela	NO
Floris Gesuino	NO

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

CONSTATATO legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Loche Flavia Giovanna Chiara

ASSISTE il Segretario Comunale Mattu Antonina-

La Seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATI:

- il D.M. Interno del 13 dicembre 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il comma 683 bis della L. 147/2013, con il quale in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 della L. 147/2013 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) che stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) con il quale il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020";
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta del Comune di Tonara n. 29 del 17/06/2020 è stato individuato l'Ufficio Segreteria del settore AAGG come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività

gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 03/08/2020, la ditta Formula Ambiente S.p.a. in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione alla Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- in data 06/08/2020, con protocollo interno in arrivo n. 4728 del 06/08/2020, la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai ha provveduto alla trasmissione del Pef con le ripartizioni dei costi comunicati dalla ditta a totale carico dei comuni in base alla percentuale definita dal quadro economico del progetto pluriennale, i documenti ricevuti dalla ditta Formula;
- In data 06/08/2020 con determina di settore n. 17 del 06/08/2020, l'Ufficio finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

PRESO ATTO che con Determina di settore AAGG del Comune di Tonara, n. 91 del 16/09/2020, l'Ente Territorialmente Competente, individuato nell'ufficio segreteria del settore AAGG, ha validato i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2020 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che successivamente l'Ente Territorialmente Competente ha elaborato il Piano Economico Finanziario 2020 definitivo, secondo MTR allegato alla delibera

ARERA 443/2019, che provvederà a trasmettere ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 215.238,00;

EVIDENZIATO che il contributo del MIUR pari a € 1.374,00 cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 è da considerare come entrata esterna alla Tari ed è da detrarre dall'importo del Piano Economico Finanziario;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando la detrazione MIUR di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, è pari a € 213.864,00 e che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2020 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

DATO ATTO che si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Tecnico Economico Finanziario e della relativa Relazione, allegato a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede la redazione di un Piano Economico Finanziario tenendo conto della copertura dei costi sostenuti dal Comune;

DATO ATTO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di Nuoro;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Tecnico Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR ARERA allegato alla Delibera 443/2019;

CONSIDERATO che la Ditta Formula Ambiente S.p.a. è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale con contratto Rep. 107/2016 del 28/06/2016, e che il Comune di Tonara ha la gestione amministrativo-contabile del tributo;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (78%) e utenze non domestiche (22%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2020, così determinate:

- a) 16.10.2020 (prima rata) rata unica;
- b) 16.12.2020 (seconda rata);

VISTO l'art. 13 del vigente regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/09/2020 il quale prevede la possibilità di effettuare riduzioni tariffarie per le utenze non stabilmente attive nella misura massima del 30% e rimanda la fissazione della suddetta percentuale alla delibera di approvazione delle aliquote;

VISTO quanto sopra e ritenuto di stabilire la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento TARI nella misura del 22% del tributo, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

VISTO altresì l'art.16, comma 4, del richiamato regolamento TARI il quale consente di prevedere, oltre alle agevolazioni ed esenzioni di carattere sociale ulteriori agevolazioni da stabilirsi con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della TARI, la cui copertura avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di concedere, su istanza degli interessati, l'esenzione dal pagamento della TARI per le unità abitative possedute da anziani, già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito il proprio domicilio/residenza in Strutture Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari, non locate o comunque non utilizzate a vario titolo;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 che dispone l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza covid-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19, superiore alle soglie minime disciplinate dalla Delibera Arera n. 158/2020;

PRESO ATTO che le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 sono le attività identificate nelle categorie riportate nella tabella 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

CONSIDERATO che le utenze non domestiche identificate nella tabella 3 dell'Allegato alla Delibera Arera 158/2020 non sono state sottoposte a sospensione;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni:

AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:

Il 50% per la sola parte variabile della componente tariffaria per le utenze non domestiche identificate nelle categorie riportate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in complessivi € 12.000,00;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Resi sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area – Finanziaria-Tributi";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti Prot. 5118 del 17.09.2020;

Udito il Sindaco illustrare il contenuto del presente atto

Con voti 7 favorevoli, 1 contrario (Manganaro) e 1 astenuto (Antonella Sau)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. DI DARE ATTO che l'Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle disposizioni ARERA;

2. DI APPROVARE l'allegato "A" avente ad oggetto il Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 dal quale risulta

un costo complessivo di € 215.238,00, il prospetto dei costi, corredato di Relazione esplicativa;

3. DI DARE ATTO che il contributo del MIUR pari a € 1.374,00 cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 è da considerare come entrata esterna alla Tari ed è da detrarre dall'importo del Piano Economico Finanziario e che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando la detrazione MIUR di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, è pari a € 213.864,00 e che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2020 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

4. DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2020 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

5. DI APPROVARE l'Allegato B) contenente le Tariffe della componente TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti);

6. DI STABILIRE, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:

Il 50% per la sola parte variabile della componente tariffaria per le utenze non domestiche identificate nelle categorie riportate nelle tabelle 1°, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020;

7. DI STABILIRE la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento TARI, relativo alle Utenze non stabilmente attive, nella misura del 22% del tributo, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

8. DI STABILIRE che l'esenzione di cui in premessa, prevista per le unità abitative possedute da anziani che trasferiscono il proprio domicilio/residenza in Strutture Sanitarie Assistenziali, quantificata in presunte €. 1.300,00, è concedibile qualora la condizione descritta perduri per oltre 6 mesi nel corso di ciascun anno e che la stessa prescrive apposita copertura da prevedersi con autorizzazione di spesa da imputarsi sul bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

9. DI APPROVARE le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

- a. 16.10.2020 (prima rata) e unica soluzione;
- b. 16.12.2020 (seconda rata);

10. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

11. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 7 favorevoli, 1 contrario (Manganaro) e 1 astenuto (Antonella Sau)

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZA RATE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI TARI 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dr.ssa Rossana Devigus

Parere Contabile

Ufficio Contabilità, Economato, Patrimonio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Rossana Devigus

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Loche Flavia Giovanna Chiara

IL Segretario Comunale
Mattu Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 25/09/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/10/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

IL Segretario Comunale
Mattu Antonina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 (**non soggetta a controllo preventivo di legittimità**).
2. Ai sensi dell'art. 134, comma 1° e 2° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267,
 - Decorrenza termini
 - Per presa d'atto, come da comunicazione n° _____ del _____
3. Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs.vo 267/2000 (**immediatamente esecutiva**).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Antonina